

DIREZIONE II – DIVISIONE IV

3.1) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO DI ATENEO PER LA PREMIALITÀ.

.....OMISSIS.....

DELIBERA

- di approvare il Regolamento per la disciplina del fondo di Ateneo per la premialità.

Il Predetto Regolamento, considerati i sostanziali emendamenti apportati nell'articolato, sarà sottoposto nuovamente all'esame del Consiglio di amministrazione, nella seduta del 19 dicembre 2017.

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEL FONDO DI ATENEO PER LA
PREMIALITÀ**

Indice

Articolo 1 – Finalità e ambito di applicazione

Articolo 2 – Costituzione

Articolo 3 – Destinazione

Articolo 4 – Ripartizione

Articolo 5 – Tipologie di incarichi e di attività

Articolo 6 – Modalità di conferimento degli incarichi

Articolo 7 – Modalità di attribuzione dei compensi aggiuntivi per acquisizione di risorse pubbliche e private

Articolo 8 – Modalità di attribuzione dei compensi

Articolo 9 – Criteri per la premialità attribuita al personale tecnico amministrativo

Articolo 10 – Entrata in vigore

*** **

Articolo 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzazione del Fondo di Ateneo per la premialità, di seguito denominato Fondo, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 240 del 2010, come modificato dall'articolo 1, comma 329, della legge n. 232 del 2016.

Articolo 2 – Costituzione

1. Il Fondo a livello di Ateneo è costituito con le risorse derivanti:
 - a) dalla mancata attribuzione degli scatti triennali ai docenti dell'Ateneo (articolo 6, comma 14, della legge n. 240 del 2010) e delle somme dell'incentivo *una tantum* eventualmente non distribuite (articolo 29, comma 19, della legge n. 240 del 2010);
 - b) dalle somme attribuite con decreto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a ciascuna università, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall'ANVUR (articolo 9, comma 1, della legge n. 240 del 2010);
 - c) dai compensi per prestazioni eventualmente svolte dai docenti senza autorizzazione (articolo 53, comma 7, della legge n. 165 del 2001).
2. Ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 240 del 2010, il Fondo può essere integrato con una quota dei proventi delle attività conto terzi ovvero con finanziamenti pubblici e privati.
3. I Dipartimenti e le altre strutture di Ateneo possono integrare il Fondo con risorse provenienti da finanziamenti esterni, pubblici o privati.
4. I finanziamenti pubblici e privati possono essere utilizzati per integrare il Fondo se non sono già destinati ad altri fondi e ad attività previsti da specifici regolamenti.

Articolo 3 – Destinazione

1. Il Fondo è finalizzato ad attribuire un compenso aggiuntivo ai professori e ai ricercatori a tempo pieno in relazione a:
 - a) particolari risultati raggiunti nelle attività di ricerca;
 - b) impegni ulteriori di attività didattica;
 - c) particolari compiti istituzionali di natura gestionale;
 - d) particolari risultati nell'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti pubblici o privati.
2. Tale compenso aggiuntivo può essere erogato a condizione che per le relative attività non siano già corrisposte specifiche indennità o compensi.
3. I compiti di cui al precedente comma 1 devono avere per oggetto attività, funzioni o progetti specifici che non rientrino nei compiti e nei doveri ordinari così come definiti dalla normativa vigente e dagli appositi regolamenti di Ateneo.
4. Gli incarichi relativi all'attività didattica non possono avere per oggetto affidamenti di corsi di insegnamento o attività didattiche integrative che siano già disciplinati con apposito regolamento di Ateneo.
5. Non possono essere affidati con le modalità di cui al presente Regolamento incarichi di natura professionale.
6. Non può essere destinatario del compenso aggiuntivo chi nei cinque anni precedenti sia stato destinatario di sanzioni disciplinari o chi sia stato giudicato negativamente nell'ultima verifica per l'attribuzione dello scatto triennale.

Articolo 4 – Ripartizione

1. Per la finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del presente Regolamento, le risorse del Fondo devono essere ripartite di esercizio in esercizio secondo le seguenti proporzioni:

- a) dal 20% al 40% per i compensi aggiuntivi per i particolari risultati nelle attività di ricerca;
 - b) dal 20% al 40% per i compensi aggiuntivi per impegni ulteriori in attività didattiche;
 - c) dal 10% al 30% per i compensi aggiuntivi per gli incarichi per particolari compiti istituzionali di natura gestionale;
 - d) dal 10% al 30% per i compensi aggiuntivi per l'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti pubblici o privati.
2. L'esatta ripartizione viene decisa di anno in anno dal Senato accademico, previo parere del Consiglio di amministrazione.

Articolo 5 – Tipologie di incarichi e di attività

1. In particolare, possono costituire presupposto per il riconoscimento di un compenso aggiuntivo le seguenti tipologie di attività o di incarichi:

- a) quanto ai particolari risultati nelle attività di ricerca:
 - una valutazione senso del Consiglio di dipartimento cui afferisce il professore o il ricercatore. In particolare, ciascun Dipartimento propone, in ragione delle risorse messe a disposizione di anno in anno, i destinatari del compenso aggiuntivo, anche tenuto conto della loro produttività in relazione alle mediane dei rispettivi settori scientifico-disciplinari;
- b) quanto agli impegni ulteriori in attività didattiche:
 - l'aver svolto la funzione di coordinatore di corso di studio con impegno apprezzabile;
 - l'aver svolto la funzione di coordinatore di dottorato con impegno apprezzabile;
 - l'aver svolto la funzione di coordinatore Erasmus di Ateneo o di Macroarea o di Facoltà, che abbia conseguito risultati particolarmente apprezzabili, misurati attraverso la percentuale di incremento annuale di studenti partecipanti al programma Erasmus;
 - l'aver realizzato progetti di innovazione strategica nelle metodologie didattiche con diretto coinvolgimento degli studenti;
 - l'aver realizzato progetti innovativi di didattica interdisciplinare;
 - l'aver svolto funzioni organizzative e didattiche nei progetti di alternanza scuola-lavoro;
 - l'aver svolto attività di particolare rilievo nei rapporti con il territorio, la società o le istituzioni;
- c) quanto agli incarichi per particolari compiti istituzionali di natura gestionale:
 - incarichi gestionali in Ateneo conferiti in ottemperanza ad obblighi di legge, che non siano riconducibili a doveri d'ufficio e non siano diversamente remunerati;
 - proponente o coordinatore di progetti innovativi che abbiano contribuito al conseguimento di risultati organizzativi in ambito gestionale;
- d) ulteriori tipologie di incarichi attribuibili relativamente alle attività di cui al precedente articolo sono definite annualmente dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico.

Articolo 6 – Modalità di conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi per particolari compiti istituzionali di natura gestionale sono attribuiti dal Rettore.
2. Le proposte di incarico e i provvedimenti di attribuzione devono dettagliare il contenuto dell'incarico, individuare la copertura finanziaria e indicare tutti gli elementi utili per la verifica dei risultati.

Articolo 7 – Modalità di attribuzione dei compensi aggiuntivi per acquisizione di commesse e finanziamenti

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge n. 240 del 2010 possono altresì essere attribuiti compensi aggiuntivi ai professori, ai ricercatori e al personale tecnico amministrativo e bibliotecario che contribuiscano all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti pubblici o privati.
2. Tale contributo deve essere adeguatamente motivato.
3. Le proposte di attribuzione del compenso sono formulate dal Rettore, anche su proposta dei Direttori di Dipartimento, dei Presidi di Facoltà e dei Dirigenti.
4. Il Rettore, verificata la congruenza delle proposte da parte dei competenti uffici dell'Amministrazione, le sottopone al Consiglio di amministrazione.
5. I compensi sono erogati in proporzione alla riscossione del finanziamento o dell'ammontare previsto dalle commesse che il beneficiario del compenso ha contribuito a far acquisire.

Articolo 8 – Modalità di attribuzione dei compensi

1. Nel rispetto della proporzionalità nella destinazione delle risorse del Fondo di cui al precedente articolo 4, i compensi sono erogati con decreto rettorale, al termine dell'incarico e a seguito di verifica dei risultati effettuata e certificata dal proponente dell'incarico stesso o dal soggetto individuato nel provvedimento di conferimento, previa istruttoria e verifica dell'effettiva copertura finanziaria.
2. L'effettiva modalità di erogazione dei compensi viene disciplinata nel provvedimento di attribuzione dell'incarico. L'erogazione del compenso può avvenire, su richiesta dell'interessato, sotto forma di fondi destinati all'attività di ricerca.
3. I compensi devono essere congrui per il tipo di funzioni e di incarichi attribuiti e per il periodo cui gli stessi fanno riferimento.
4. I compensi sono definiti dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico.
5. Tutti i compensi di cui al presente Regolamento sono assoggettati alle ritenute previdenziali e assistenziali previste per i redditi da lavoro dipendente, salvo il caso in cui l'interessato opti per l'erogazione sotto forma di fondi destinati all'attività di ricerca.

Articolo 9 – Criteri per la premialità attribuita al personale tecnico amministrativo

1. La attribuzione e la erogazione di compensi premiali al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario avvengono attraverso modalità valutative i cui criteri generali sono stabiliti dalla contrattazione collettiva integrativa, nel

rispetto dei principi di cui al precedente articolo 3 e di quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 240 del 2010.

2. Forme di premialità in base al presente Regolamento possono essere attribuite al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario solo se lo stesso abbia contribuito all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti pubblici o privati.

Articolo 10 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nell'albo dell'Ateneo del decreto rettorale di emanazione.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE

IL DIRETTORE GENERALE

IL RETTORE